

Disposizione tecnica di funzionamento n. 03 Rev. 02 P-GAS

(ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento della Piattaforma di negoziazione per l'offerta di gas naturale, approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 23 aprile 2010 come successivamente modificato ed integrato)

Titolo	Fatturazione dei corrispettivi
---------------	---------------------------------------

Riferimenti normativi	Articolo 8 e Articolo 9 del Regolamento della Piattaforma di negoziazione per l'offerta di gas naturale
-----------------------	---

Entrata in vigore il 3 gennaio 2012

1. Premessa

L'articolo 8, comma 8.3, del Regolamento prevede che il GME fattura ad ogni operatore l'importo relativo ai corrispettivi di cui al precedente Articolo 7, comma 7.1, lettere c) e d), secondo le modalità stabilite nelle DTF.

L'articolo 8, comma 8.2, del Regolamento prevede che il GME fattura ad ogni operatore l'importo relativo ai corrispettivi di cui al precedente Articolo 7, comma 7.1, lettera b), secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF.

L'articolo 9 del Regolamento prevede che gli importi di cui al precedente Articolo 8, devono essere pagati dagli operatori secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF.

2. Il periodo di fatturazione

Il periodo di fatturazione dei corrispettivi di negoziazione relativi alla piattaforma di negoziazione per l'offerta di gas naturale è il mese di calendario.

3. La tempistica delle comunicazioni

Per ogni periodo di fatturazione, entro il quarto giorno del mese successivo all'ultimo giorno compreso nel periodo di fatturazione (o, se non lavorativo, il giorno lavorativo immediatamente successivo), il GME mette a disposizione ad ogni operatore uno o più files denominati "comunicazioni di fattura proforma" con la somma delle valorizzazioni dei corrispettivi dovuti per tutte le transazioni effettuate sulla P-GAS.

4. Modalità e tempistica delle fatturazione dei corrispettivi

Per ogni periodo di fatturazione, entro il sesto giorno lavorativo del mese successivo all'ultimo giorno compreso nel periodo di fatturazione, il GME mette a disposizione di ogni operatore, una o più fatture, con la somma delle valorizzazioni dei corrispettivi dovuti per tutte le transazioni effettuate sulla P-GAS.

Il GME emette ad ogni operatore per i primi dodici mesi la fattura relativa al corrispettivo fisso annuo entro il terzo giorno lavorativo del mese successivo alla data del provvedimento di ammissione di cui all'Articolo 16, comma 16.4 del Regolamento e successivamente ogni dodici mesi.

5. Tempistica e modalità di regolazione dei corrispettivi

Ogni operatore deve far pervenire il pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'Articolo 9 del Regolamento con le seguenti tempistiche:

- entro il sedicesimo giorno lavorativo del mese in cui il GME ha messo a disposizione la relativa fattura e con valuta beneficiario lo stesso giorno, per i corrispettivi di cui all'Articolo 7, comma 7.1, lettere c) e d) del Regolamento;
- entro trenta giorni calendariali dalla data di emissione della fattura per i corrispettivi di cui all'Articolo 7, comma 7.1, lettere a) del Regolamento ;
- entro l'ultimo giorno lavorativo del mese in cui è stata emessa la fattura e con valuta beneficiario lo stesso giorno, per i corrispettivi di cui all'Articolo 7, comma 7.1, lettera b) del Regolamento.

Entro i termini sopraindicati deve essere inviata al GME copia della disposizione attestante il pagamento.

Ai fini della rilevazione della data e dell'ora in cui i pagamenti vengono accreditati sul conto del GME, fa fede quanto riportato dal sistema informatico dell'Istituto affidatario.

Il codice IBAN sul quale effettuare i pagamenti è disponibile sul sito internet del GME (www.mercatoelettrico.org).

Appendice: Trattamento IVA

I corrispettivi del GME S.p.A., sono qualificati come prestazioni di servizio generiche la cui assoggettabilità ad IVA dipende dal luogo di residenza del committente così come previsto dall'Articolo 7ter del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, che recepisce l'Articolo 44 della Direttiva n. 2006/112/CE e ss.mm.ii.. Pertanto, il GME emette fattura con IVA nella misura ordinaria del 21% quando il committente è un soggetto residente in Italia e non abbia dichiarato il proprio regime di "esportatore abituale" ai sensi dell'Articolo 8, comma 8.2 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 secondo le modalità ed i termini previsti nella DTF n. 05 P-GAS come ss.mm.ii.; viceversa in presenza di tale dichiarazione, il GME emette una fattura senza applicazione dell'IVA.



Disposizione tecnica di funzionamento
n. 03 Rev. 02 P-GAS

Pagina 4 di 4

Viceversa il GME emette fattura senza IVA quando il committente è un operatore comunitario soggetto passivo nel proprio paese; sarà l'operatore, in questo caso, ad applicare il reverse charge.

Nel caso di operatore extracomunitario soggetto passivo, il GME emette una fattura senza applicazione dell'IVA.

Nella tabella di seguito riportata sono indicati i codici IVA inseriti nei file xml.

CODICI IVA	DESCRIZIONE
V1	<ul style="list-style-type: none">• cessioni nazionali• aliquota IVA applicata = 21%
V3	<ul style="list-style-type: none">• cessioni ai cosiddetti "esportatori abituali", ai sensi dell'Articolo 8, comma 1 lettera c, del D.P.R. 633/72• aliquota IVA applicata = 0%
V8	<ul style="list-style-type: none">• non soggetto ai sensi dell'art. 7ter DPR 633/72 - art. 44 Dir. 2006/112/CE• aliquota IVA applicata = 0%